



Decreto n° 073 / Pres.

Trieste, 22 aprile 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 84 DELLA LEGGE REGIONALE 21/2013 PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI FINALIZZATO AL RINGIOVANIMENTO DEL PARCO AUTO DEL TERRITORIO REGIONALE.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 22/04/2014

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 17/04/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 18/04/2014



Vista la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali) ed in particolare l'articolo 84, comma 1, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) il quale prevede che, la Regione, al fine di consentire il ringiovanimento del parco auto circolante sul territorio regionale, in un'ottica di tutela dell'ambiente, nonché di sviluppo della sicurezza stradale, sostiene l'acquisto di veicoli nuovi, per l'uso individuale, destinati al trasporto di persone, con emissioni dichiarate pari o inferiori a 120 g/km CO₂, immatricolati Euro 5 o Euro 6 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo;

Visto l'articolo 84, comma 2, della legge regionale 21/2013 il quale prevede tra l'altro, per le finalità di cui al comma 1, la concessione di un contributo di 1.000 euro, per una volta, a soggetti privati, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita (Euro 2 o precedenti);

Visto l'articolo 84, comma 3, della legge regionale 21/2013 il quale prevede tra l'altro che il contributo di cui al comma 2 è concesso per il tramite di Unioncamere FVG la quale ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5;

Visto l'articolo 84, comma 4, della legge regionale 21/2013 il quale prevede che con regolamento regionale, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché è definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati;

Visto l'articolo 5, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni;

Constatato che la procedura necessaria per l'istruttoria delle domande, la concessione del contributo e la liquidazione dello stesso, rapportata all'elevato numero di domande potenzialmente presentabili in ragione delle risorse disponibili a bilancio pari ad euro 3 milioni, comporta la necessità di fissare un termine superiore a novanta giorni dalla presentazione della domanda per la liquidazione dei contributi di cui trattasi;

Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 649 è stato disposto che l'istituto del silenzio - assenso non trova applicazione nei procedimenti concernenti l'assegnazione, la concessione, l'erogazione e la rendicontazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2014, n. 683;

Decreta

- 1.** È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- 2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -